



6 APRILE 2013

7422

COPIA

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione del Consiglio Comunale

SESSIONE STRAORDINARIA IN 1^ CONVOCAZIONE

N. 3 DEL 12 aprile 2013

OGGETTO: Approvazione del Regolamento sui controlli interni del Comune.

L'anno duemilatredici il giorno dodici del mese aprile alle ore 18,10 , nella Sala Consiliare del Comune di Isola del Liri, appositamente convocata, mediante inviti consegnati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI			PRESENTI	ASSENTI
01	DURO LUCIANO	X					
1	MANCINI ANGELA	X		11	GIOVANNONE FABIO		X
2	FORTE MARCO	X		12	URBINI IVO		X
3	SCARPETTA MASSIMO	X		13	ARGENIO MAURIZIO	X	
4	VILLA STEFANO	X		14	COSTANTINI MARCELLO	X	
5	D'AMBROSIO ELEUTERIO	X		15	VENTURA MARIO	X	
6	ROMANO PIERLUIGI	X		16	TOMASELLI MAURO	X	
7	MARZIALE LUCIO	X		17	COCCO MARIO	X	
8	CARINGI ANGELO	X		18	SIMONCELLI ANTIMO	X	
9	SERAPIGLIA LORETO	X		19	DI PUCCHIO ANTONELLA	X	
10	GABRIELE ANDREA	X		20	OTTAVIANI PAOLA	X	

Consiglieri presenti n. 19 Assenti n. 2

Presiede il Sindaco Duro Luciano

Assiste il Segretario Generale del Comune di Isola del Liri Dott.ssa Marina Saccoccia

Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri: Ottaviani, Romano e Cocco.

Il Presidente, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta, che si tiene pubblica, ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sulla pratica indicata in oggetto.

Si dà atto che dopo la fase della discussione e prima di passare alla votazione dei singoli emendamenti al regolamento sui controlli interni si allontanano i Consiglieri Forte, D'Ambrosio, Romano, Marziale, Caringi, Gabriele e Argenio.

Subito dopo -alle ore 19,20, il Sindaco-Presidente dispone l' appello per la verifica del numero legale. All'appello risultano n. 12 presenti e n. 9 assenti (Giovannone e Urbini -assenti dall'inizio della seduta-Forte, D'Ambrosio, Romano, Marziale, Caringi, Gabriele e Argenio).

Si dà atto che si procede alla votazione dei singoli emendamenti. Di seguito si vota l'approvazione del **Regolamento emendato**, così come risultante dalla trascrizione della seduta; la votazione riporta il seguente risultato: voti favorevoli n. 9, voti contrari=, astenuti n. 3 (Cocco, Costantini e Ottaviani).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 3, comma 1, lett. d) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni in materia di finanza e di funzionamento degli Enti territoriali), convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha modificato gli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), riformulando la disciplina dei sistemi di controlli interni;

Visto l'articolo 147, comma 4, del T.U.E.L., il quale prevede che "nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni";

Visto l'articolo 3, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, il quale dispone che "gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti";

Ritenuto quindi indispensabile dotarsi di un apposito regolamento al fine di disciplinare il sistema dei controlli interni secondo i criteri dettati dagli articoli 147 e seguenti del T.U.E.L., così come modificati dal D.L. n. 174/2012;

Visto lo schema di "Regolamento del sistema di controlli interni" predisposto dal competente servizio e allegato alla presente deliberazione sotto la lettera a) per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto dei pareri favorevoli di:

- regolarità tecnica reso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, dal responsabile del Servizio 1°, come da scheda in atti;
- regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012, come da scheda in atti;

Visto il vigente statuto comunale;

Con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:

Presenti n. 12

Votanti n. 12

Favorevoli n. 9

Astenuti n. 3 (Cocco, Costantini e Ottaviani)

Contrari = =

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento del sistema di controlli interni dell'Ente nel testo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. di dare atto che il presente regolamento integra, modifica ed abroga (in quest'ultimo caso solo le disposizioni incompatibili) il vigente regolamento di contabilità.
3. Di dare comunicazione della presente deliberazione al Prefetto e alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti nei termini di cui all'articolo 3, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Luciano Duro

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Marina Saccoccia

Il, 6 MAR 2013

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all'albo pretorio comunale.

Il Responsabile
f.to Sig.ra Anna Maria Fiorelli

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Marina Saccoccia

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Isola del Liri li, 6 MAR 2013



IL SEGRETARIO GENERALE

CC 3 12-4-2013

VERBALE DEGLI INTERVENTI

Oggetto: Approvazione Regolamento sui controlli interni del Comune;

SINDACO: Relaziona l'assessore Di Pucchio, grazie. ASSESSORE DI PUCCHIO: Con questa proposta di delibera noi portiamo all'attenzione del consiglio comunale l'adozione sul regolamento relativo ai controlli interni all'ente. È un atto dovuto nel senso che appunto noi andiamo in questo modo a recepire e ad adeguarci a quella che è la normativa che è stata introdotta dall'articolo 3 del decreto legge 174, il decreto salvamenti che ha introdotto una serie di disposizioni urgenti in materia di finanza e di funzionamento degli enti territoriali. In modo particolare l'articolo 3 di questo decreto-legge ha inteso rafforzare il sistema dei controlli interni agli enti locali, per cui ha imposto la rivisitazione dell'articolo 147 del Tuel. Diciamo subito che si tratta di un regolamento prettamente tecnico, anche perché ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1 sono degli strumenti che devono essere definiti sì con un regolamento adottato dal consiglio e resi operativi dall'ente, ma coordinando questa norma, l'articolo 147 comma 4, vediamo anche che nell'ambito dell'allora autonomia normativa e organizzativa gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. Partecipano all'organizzazione... questo è un aspetto importante per far capire che di politica poi e di politico secondo noi c'è poco. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale laddove previsto, non è il caso del comune di Isola del Liri, e il responsabile dei servizi delle unità di controllo, nel nostro caso l'organismo di valutazione. Allora come è articolato questo regolamento, che io do per letto segretario. Il regolamento innanzitutto è stato redatto tenendo conto di quella che è la struttura organizzativa dell'ente e la sua articolazione in funzioni e servizi, tenendo conto anche della dimensione demografica dell'ente... scusate però, se parlate sottovoce non riesco, dà fastidio. È stato redatto tenendo conto di quella che è la struttura organizzativa dell'ente ed anche delle potenzialità, delle risorse che ha da destinare all'implementazione dei controlli interni. Cioè a dire non basta confezionare un regolamento perfetto, possiamo prevedere dei regolamenti, un regolamento che preveda

tremila adempimenti, ma poi dobbiamo renderci conto che ad attuare quel sistema dei controlli sono le stesse risorse che devono essere poi deputate a portare avanti l'attività amministrativa dell'ente. Anche perché questo regolamento è un adempimento che come tanti introdotti dal decreto salva-enti viene previsto in varianza delle spese dell'ente, quindi senza oneri aggiuntivi per l'ente. Cioè per implementare questo sistema di controlli, per definirlo e implementarlo non possono essere impegnate risorse finanziarie aggiuntive. È per questo motivo che d'accordo con il segretario generale, che ha un ruolo fondamentale, se avete visto e letto il regolamento avete potuto riscontrare che il segretario generale nel sistema di controllo interno in realtà ha un ruolo importante insieme al responsabile del servizio finanziario e ai responsabili di servizio, noi abbiamo redatto d'accordo con loro un regolamento, o meglio loro hanno redatto un regolamento che consta di cinque titoli. Il titolo primo che riguarda i principi generali, il titolo secondo che riguarda il controllo di regolarità amministrativa contabile, il titolo terzo il controllo di gestione, il titolo quarto il controllo degli equilibri finanziari e poi abbiamo un titolo quinto che riguarda appunto le norme finali. Io do il regolamento per letto. Do soltanto alcuni passaggi e alcune definizioni di quelle che sono le finalità dei controlli. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati. Il controllo sugli equilibri finanziari ha lo scopo di garantire un costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno. Quindi tutte queste tre tipologie di controllo sono disciplinate all'interno di questo regolamento che noi pertanto riteniamo esaustivo, salvo riservarsi in seguito all'approvazione, lo anticipo però, all'articolo 9 comma 2, un'integrazione. L'articolo 9 comma 2 prevede infatti che il segretario generale assistito dal responsabile del servizio degli affari generali e istituzionali dell'ente verifica la regolarità amministrativa e contabile delle determinazioni che comportano un impegno contabile di spesa degli atti di accertamento delle entrate... sì, comma 2, delle entrate, dei contatti e di ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare. Il segretario generale ci chiede, e questo è l'emendamento che presenteremo subito dopo, di integrare questo comma 2 prevedendo ed istituzionali che venga seguito e con il supporto esterno

del revisore dei conti. Perché ci è sembrato utile introdurre la collaborazione di questa figura ovviamente a risorse finanziarie non incrementate, quindi a saldo finanziario potremmo dire invariato, con questo supporto ulteriore del revisore unico. Grazie.

SINDACO: Interventi? CONSIGLIERE CARINGI: Ci sono degli emendamenti?

SINDACO: Sì. CONSIGLIERE CARINGI: Se possono essere illustrati casomai così facciamo un intervento unico. ASSESSORE DI PUCCHIO: Quello che presenteremo noi come maggioranza lo avevo già illustrato. All'articolo 9 comma 2 dopo... l'emendamento numero uno a firma del consigliere Ottaviani tende ad introdurre in questo regolamento un'ulteriore tipologia di controllo che è quella del controllo strategico. E recita testualmente così; il controllo strategico ha lo scopo di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti. Apriamo una discussione, il consigliere lo illustra oppure...? Ok. Poi l'emendamento numero due. È collegato al primo nel senso che lì dove dovesse venire accolto l'emendamento numero uno allora in questo caso il regolamento dovrebbe essere integrato di un ulteriore titolo due bis che è volto appunto ad introdurre il controllo strategico. Quindi il controllo strategico, articolo uno... la numerazione deve essere ovviamente cambiata. Il controllo strategico ha lo scopo di valutare attraverso il monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi dell'ente secondo il ciclo di gestione delle performance ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 150/2009 l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione degli indirizzi politici in termini di congruenza tra risultati ed obiettivi. Tale forma di controllo sarà resa operativa a decorrere dall'anno 2015. La definizione dei programmi strategici è effettuata annualmente dalla giunta sulla base delle linee programmatiche presentate dal sindaco al consiglio comunale, dei loro periodici aggiornamenti oltre che della relazione previsionale e programmatica approvata dal consiglio unitamente al bilancio. La giunta identifica i principali risultati da realizzare eventualmente indicando progetti speciali e scadenze intermedie. La giunta definisce altresì i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attuazione degli obiettivi strategici che saranno validati dal nucleo di valutazione. I dirigenti forniscono alla giunta elementi per l'elaborazione dei programmi strategici da attuare. Si considerano momenti privilegiati di controllo strategico l'approvazione del rendiconto della gestione, verifica annuale dell'attuazione delle linee programmatiche presentate al consiglio dal sindaco prevista dal terzo comma dell'articolo 42 del decreto legislativo 267/2000. Tale verifica si

effettua in occasione della verifica degli equilibri di bilancio. Il segretario generale avvalendosi del supporto dei dirigenti predispone report semestrali sui risultati del controllo da inviare al nucleo di valutazione, ai sensi del decreto legislativo 150/2009, al consiglio comunale e alla giunta comunale. I report contengono indicazioni sintetiche sullo stato di attuazione dei progetti e sull'utilizzo delle risorse. Cinque, a seguito dell'esame delle porte semestrali sul controllo strategico nelle delibere consiliari di ricognizione dei programmi possono essere formulate indicazioni per una più puntuale rispondenza tra indirizzo politico ed azione amministrativa. Emendamento numero tre.

CONSIGLIERE CARINGI: Scusami, l'emendamento numero due sempre Ottaviani?

ASSESSORE DI PUCCHIO: Il numero uno introduce la definizione di controllo strategico. Il numero due prevede di integrare... per prevedere quindi un ulteriore tipologia di controllo che è quello strategico... prevede di introdurre un titolo due bis, che titola proprio controllo strategico.

CONSIGLIERE CARINGI: Sempre Ottaviani lo presenta.

ASSESSORE DI PUCCHIO: Sì, sempre Ottaviani. Poi sempre Ottaviani titolo quattro bis, relazione di inizio e di fine mandato. Prevede questo emendamento di inserire nel regolamento un articolo 18 bis al fine... scusate se leggerò male però non è scritto col computer. Al fine del coordinamento della finanza pubblica il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, il comune redige la relazione di inizio mandato e la relazione di fine mandato. Tale relazione è redatta dal responsabile del servizio finanziario e del segretario generale ed è sottoscritta dal sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre dieci giorni la sottoscrizione della relazione essa deve risultare articolata dall'organo... deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e nello stesso termine trasmessa al tavolo tecnico interministeriale, se insediato, istituito presso la conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. La relazione è inoltre trasmessa entro dieci giorni dalla sottoscrizione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio e tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso richiamo alla legge vigente in materia. E questo è l'articolo tre, che introduce la relazione di inizio e di fine mandato. Articolo quattro...

CONSIGLIERE CARINGI: Emendamento quattro.

ASSESSORE DI PUCCHIO: Scusate, sì. Emendamento numero quattro. Quindi l'emendamento tre inseriva l'articolo 18 bis, l'emendamento quattro l'articolo 18 ter. Contenuto della relazione di fine mandato; quindi è collegato al precedente. La relazione di fine mandato contiene la

descrizione dettagliata delle principali attività normative amministrative svolte durante il mandato con specifico riferimento a sistema ed esiti dei controlli, eventuali rilievi della Corte dei Conti, azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard. Situazione finanziaria e patrimoniale anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio. Azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza e fabbisogni standard affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametri di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazione con il miglior rapporto qualità costi. Quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale. Questo appunto è l'emendamento numero quattro. L'emendamento numero cinque, volto ad inserire l'articolo 18 quater, riguarda invece il contenuto della relazione di inizio mandato. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata, i comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti. La relazione di inizio mandato predisposta dal responsabile del servizio finanziario e del segretario generale e sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno di inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima il sindaco in carica, ove ve ne siano i presupposti, può ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti. L'ho ricostruito io ma la fotocopia è parziale. Quindi produrre gli atti... ci manca proprio un pezzo. Quindi l'ho recitato io cercando di completarlo al meglio. Poi abbiamo l'emendamento numero sei che è quello che proponiamo noi invece, che prevede all'articolo 9 comma 2 dopo ed istituzionali aggiungere e con il supporto esterno del revisore dei conti. Cioè in questo caso il segretario generale chiede per quelle attività di essere supportato dal revisore unico. Ora io aprirei la discussione dicendo quella che è la nostra posizione. Faccio una premessa. Siamo di fronte ovviamente ad uno strumento nuovo, perché abbiamo detto questo regolamento lo stiamo adottando a seguito di una modifica normativa che ha reso più stringente e articolato ulteriormente il sistema dei controlli interni all'ente. Quindi diciamo che già sull'operatività dell'ente questo strumento graverà parecchio perché prevede appunto ulteriori adempimenti. La logica che ci ha guidato, che ha guidato chi dovrà poi far parte, sarà attore di questo sistema di

controlli interni è quella di redigere un regolamento molto semplice che prevede abbiamo detto tre tipologie di controllo previste per gli enti con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. E vado al dunque. L'emendamento numero uno e numero due presentato dal consigliere Ottaviani prevedono invece di inserire in questo regolamento un'ulteriore tipologia di controllo, che è il controllo di natura strategica. Che però ai sensi dell'articolo 147 del Tuel, il 147 ter, è previsto a partire dal 2015 solo ed esclusivamente per gli enti con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Poi invece per gli enti con popolazione superiore ai 100.000 abitanti entra in vigore immediatamente. Cioè a dire che sostanzialmente se la norma ha inteso in qualche modo obbligare gli enti con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti a non attuare il sistema di controllo strategico probabilmente ha tenuto conto proprio della struttura organizzativa di questi enti e del fatto che sottoporre anche al controllo strategico sarebbe stato un aggravio che forse nulla aggiunge all'azione di controllo strutturata sulle altre tre tipologie di controllo. È per questo motivo che noi riteniamo di non accogliere come maggioranza gli emendamenti uno e due che riguardano appunto il controllo strategico. Andiamo poi all'emendamento numero tre, all'emendamento numero quattro e all'emendamento numero cinque che riguardano sostanzialmente la relazione di inizio e di fine mandato. Potremmo sbagliare, io e il segretario generale abbiamo fatto un riscontro in merito. Però noi diciamo una cosa ben precisa nelle premesse del regolamento, cioè che questo regolamento viene adottato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 174 del 2012, che appunto ha rivisto il sistema dei controlli interni. La norma che ci viene indicata invece in questi regolamenti è quella relativa agli obblighi di trasparenza, che anche in questo caso sono relativi agli enti con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Fermo restando, questo lo dico in consiglio perché poi ci lavoreremo, che compatibilmente con la disponibilità degli altri consiglieri di maggioranza io sarei favorevole, l'ho detto già in preconsigliare, ad adottare una serie di strumenti di trasparenza, come ad esempio la pubblicazione dei redditi di noi abbiamo cariche elettive, anche con l'indicazione dei redditi che arrivano dalle cariche elettive. Perché tante volte si parla della casta ma non si ha nemmeno contezza di quello di cui si sta parlando. Sono favorevole alla pubblicazione per esempio dei dati reddituali personali oltre che delle consistenze patrimoniali di natura immobiliare piuttosto che delle disponibilità finanziarie. Non ho nessun problema ad adottare degli strumenti di trasparenza. Però in questo regolamento noi non riteniamo di inserire una relazione di inizio e fine mandato che sicuramente deve essere recepita con uno strumento diverso e non nel regolamento che riguarda i

controlli interni. L'ultimo regolamento l'abbiamo proposto noi, quindi ovviamente la maggioranza è favorevole. A disposizione per qualunque problematica. CONSIGLIERE CARINGI: Assessore scusi mi è sfuggito tre, quattro e cinque, sì o no il parere? ASSESSORE DI PUCCHIO: Numero uno e numero due non li accogliamo perché riguardano il controllo strategico. CONSIGLIERE CARINGI: Tre, quattro e cinque? ASSESSORE DI PUCCHIO: Tre, quattro e cinque perché riguardano la relazione di inizio e di fine mandato. E poi invece c'è il regolamento numero sei che è quello che abbiamo proposto noi. SINDACO: Prego. CONSIGLIERE OTTAVIANI: Volevo sapere che fine hanno fatto gli altri emendamenti che ho presentato in sede di commissione. Ce ne sono altri e non so se sono stati incorporati direttamente nel regolamento presentato. Non mi sembra, ma ce n'erano un bel po' anche relativi alla precedente commissione. Erano piccole variazioni su termini e date. ASSESSORE DI PUCCHIO: Io li ho, non ne ho parlato perché mi avevano detto che erano stati ritirati. CONSIGLIERE OTTAVIANI: Gli emendamenti che ho ritirato oggi erano relativi al controllo strategico per sostituirli con altri emendamenti in merito. ASSESSORE DI PUCCHIO: Allora diamo lettura integrale di questi. CONSIGLIERE OTTAVIANI: Esatto, solo quelli. Dopo magari faccio il mio intervento. ASSESSORE DI PUCCHIO: Quindi numeriamoli. Segretario... su questo foglio qui... che facciamo, diamo un'unica numerazione sette? SEGRETARIO COMUNALE: Proseguiamo, certo. ASSESSORE DI PUCCHIO: Ok. Scusate, dovrete in questo caso per seguirmi avere il regolamento, perché altrimenti... se volete ve lo do, perché altrimenti non riuscire... perché sono articolati in maniera diversa. Allora l'articolo sette, dopo sostituirlo, inserire secondo quanto previsto dal regolamento degli uffici e dei servizi dell'ente. Sia al comma 1 che al comma 3. Posso dire la nostra posizione già direttamente? Noi siamo favorevoli a questo emendamento perché non aggiunge nulla di sostanziale, nel senso che ovviamente la sostituzione di un responsabile di servizio avviene già secondo il nostro regolamento, secondo l'articolo 23 del regolamento. Quindi è un'aggiunta formale ma non sostanziale. Poi emendamento otto. All'articolo 9 comma 2, dopo ente, inserire secondo i principi generali della previsione aziendale e con tecniche di campionamento. Questo emendamento noi non l'accoglieremo, ma non per qualcosa, perché le tecniche di campionamento sono già previste all'articolo 3. E per quanto riguarda i principi generali della previsione aziendale ovviamente mi sono confrontata con il segretario generale e con il responsabile dei servizi. Loro dicono siamo responsabili di un ente, non andiamo a tener conto dei principi generali della previsione aziendale a meno che

non fossero stati chiariti ed esplicitati meglio. Fermo restando che, ripeto, si tratta di uno strumento che trova la prima applicazione dopo questa delibera. Quindi noi siamo disponibili ad aprire un tavolo di confronto anche vedendo quelle che sono le pratiche migliori, che possono migliorare questo strumento perché noi non abbiamo nulla in contrario in questo senso. Poi abbiamo... abbiamo detto emendamento sette, otto, il nove. All'articolo 9 comma 6, all'articolo 12 comma 2, all'articolo 14 comma 4 sostituire dieci giorni con cinque giorni. Faccio notare che io non ho riscontrato nel regolamento il comma 4 dell'articolo 14. Quindi per me è una norma che non esiste. Non so se c'è qualche... ok. E comunque in questo caso in sostanza gli adempimenti per i quali noi abbiamo previsto il termine di dieci giorni sono adempimenti che ricadono sul segretario comunale. Io ora voglio dire adempiere a queste... a questi adempimenti o in cinque giorni o in dieci giorni nulla cambia alla finalità del controllo. Il segretario generale tenendo conto di quella che è la sua operatività, che probabilmente gli enti di maggiori dimensioni prevedono un'organizzazione diversa e quindi sono sufficienti cinque giorni, ci chiede di mantenere dieci giorni e noi le andiamo tranquillamente incontro perché non riteniamo che appunto cambi nulla alla finalità della norma disporre di cinque giorni piuttosto che dieci, se non altro per andare incontro in quel modo ad una migliore operatività del segretario generale; per un controllo più efficace. Dimmi... no. Emendamento dieci. All'articolo 9 comma 6, dopo organismi di valutazione, aggiungere al presidente del consiglio comunale e ai capigruppo consiliari. Quindi si tratta della reportistica da trasmettere. Noi in questo caso siamo favorevoli perché questa norma va nello spirito di quello che è il controllo e consente appunto di avere il report sulle attività di controllo anche al presidente del consiglio e ai capigruppo consiliari. Quindi è una norma che va nel senso della trasparenza e forse serve anche a responsabilizzare ulteriormente il responsabile di servizio. Per cui noi siamo favorevoli ad accoglierlo. Emendamento... mi sono persa. Emendamento undici. All'articolo 9 aggiungere il comma 8. Nella prima seduta utile successiva il presidente del consiglio comunale ha facoltà di iscrivere la relazione all'ordine del giorno affinché il consiglio comunale ne possa prendere atto. Anche in questo caso... ASSESSORE MANCINI: Scusate, un po' di silenzio perché credo che l'assessore stia facendo molta fatica a relazionare in questo modo una questione così complessa. Grazie. ASSESSORE DI PUCCHIO: Noi riteniamo che questo emendamento vada accolto perché è nello spirito del precedente, cioè quello di consentire la visione della reportistica relativa ai sistemi di controllo anche al consiglio comunale. Quindi lì dove uno strumento, una norma

porta maggiore trasparenza, consente maggiore trasparenza e maggiore partecipazione anche a tutto il consiglio comunale, quindi ai consiglieri di minoranza e di maggioranza, ci vede favorevoli. Senza aggravio però queste norme... senza gravare ulteriormente sugli uffici, perché una volta che il segretario ha redatto la reportistica o gli altri soggetti preposti l'hanno redatta nulla costa trasmetterla ai consiglieri e ai capigruppo e appunto... e farne oggetto di discussione in consiglio comunale. Poi all'articolo 12... quindi l'emendamento numero dodici. All'articolo 12 comma 1 lettera B sostituire semestrali con quadrimestrali. Anche in questo caso... in questo caso noi siamo contrari perché l'articolo 12 comma 1 recita la verifica sull'andamento della gestione relativa attraverso il controllo di gestione si svolge con cadenza almeno semestrale. L'emendamento vuole che si svolga con cadenza quadrimestrale. Noi siamo sfavorevoli proprio per le stesse motivazioni che abbiamo detto prima, cioè che rende troppo oneroso per il segretario generale lo svolgimento del controllo di gestione. Sebbene probabilmente la tecnica di campionamento consentirà che semestralmente il controllo andrà ad incidere su un numero di atti probabilmente in numero superiore, perché appunto si sono formati più atti in un semestre di quanti probabilmente se ne formano in un quadrimestre. E quindi riteniamo che andiamo incontro in questo modo alle esigenze del segretario generale, però senza intaccare l'efficacia di questo sistema di controllo interni. Abbiamo finito. CONSIGLIERE OTTAVIANI: Per quanto riguarda gli emendamenti relativi al controllo strategico, sì, è vero, non è obbligatorio per il comune di Isola del Liri proprio in relazione al numero degli abitanti. Però visto che si stanno introducendo questa serie di controlli e vista la clausola che ho inserito dell'entrata in vigore dal 2015, io non credo che sia un adempimento che possa eccessivamente gravare sui già numerosi controlli che comunque il comune è chiamato ad effettuare. Questo perché questo tipo di controllo, lo vorrei leggere testualmente, ha come finalità proprio di verificare l'impatto sul territorio amministrativo dell'attività di pianificazione e programmazione predisposta dall'ente e se essa può effettivamente produrre i risultati auspicati. Questo quanto meno in una fase iniziale. E successivamente perché rappresenta un supporto valido al fine di valutare come la struttura burocratica concretamente attui i piani, i programmi e gli strumenti di indirizzo politico emanati. Io mi fermo qua perché in realtà... almeno per quanto riguarda questo argomento del controllo strategico. Perché mi fermo di fronte alla norma la quale non lo impone come obbligo per noi, però io ritengo, e chiaramente con questo lasso di tempo che non coinvolgerà nemmeno quest'amministrazione ma la prossima dal 2015, nell'oscurità

della norma che nel frattempo potrebbe anche cambiare e prevedere come obbligatorio per un comune della portata demografica di Isola del Liri questo adempimento, io ritengo che il consiglio lo possa valutare favorevolmente. Poi, ripeto, io non mi incaponisco perché so quello che è scritto nella norma. Detto questo vorrei poi passare ai punti relativi alla relazione di inizio e fine mandato. Intanto vorrei correggere l'assessore perché io mi sono basata su una relazione prodotta dall'Anci che fa riferimento alla legge 7 dicembre 2012 numero 213 che è proprio di conversione del decreto-legge 10 ottobre 2012 numero 174, quell'oggetto di questo regolamento. Leggendo questa nota mi sono resa conto, quindi documentandomi, che è previsto come adempimento obbligatorio la relazione di inizio e fine mandato e pertanto in automatico mi sono sentita di presentare questo emendamento e quindi di dare la possibilità al consiglio di valutare di inserire immediatamente questa attività. Tra l'altro i tre emendamenti inseriti in merito sono anche abbastanza generici e richiamano alla norma, anche dal punto di vista sanzionatorio laddove questa relazione non venga adottata. Per cui io invito il segretario a fare un'ulteriore verifica preliminare alla votazione su questi emendamenti e poi sinceramente mi sento di fare un'osservazione anche all'assessore al bilancio che in questo caso relazionava. A me fa piacere molto che ogni volta viene ribadita questa affinità con la trasparenza, questo desiderio imminente di adottare il regolamento sulla trasparenza. Però io ricordo che sto ancora aspettando il piano esecutivo di gestione che è l'elemento fondamentale, la chiave di volta per leggere il bilancio e non mi risulta che sia stato approvato di giunta nonostante le raccomandazioni predicate fuori e dentro il consiglio comunale. Quindi se effettivamente questa amministrazione ha intenzione di essere trasparente lo dimostri nel bilancio, lo dimostri con il piano esecutivo di gestione che è fondamentale per la trasparenza e per capire come si muovono i soldi in questo consiglio comunale. Poi ci piace il regolamento sulla trasparenza, non vediamo l'ora di analizzarlo e di approvarlo. Riguardo agli altri emendamenti che mi sembrano veramente poca cosa e che incidono esclusivamente sui termini, in realtà io mi domando come fanno gli altri comuni che hanno messo quattro mesi e cinque giorni. Però se noi vogliamo andare incontro alle esigenze del segretario comunale io rimetto sempre la valutazione al consiglio anche per l'approvazione di questi punti. Io ho finito. Il mio era un contributo al solo scopo collaborativo e di meglio vedere un regolamento comunale approvato dal consiglio proprio perché una volta che ci si mette mano è il caso di farlo anche puntualmente e con altri aspetti che mi sembra fossero stati tralasciati. La decisione io la rimetto ai

singoli consiglieri, al consiglio. Più che fare il mio dovere e dare il mio contributo io non posso. ASSESSORE DI PUCCHIO: Per quanto riguarda gli emendamenti relativi alle relazioni di inizio e fine mandato il consigliere Ottaviani ribadisce che ha trovato riferimento nella norma. Noi non abbiamo trovato riferimento nella norma, salvo che laddove recita che gli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti sono obbligati a questa relazione di inizio e di fine mandato. Abbiamo anche detto che lì dove si vuole appesantire un ente con dei controlli suppletivi rispetto a quelli che prevede la norma significa vanificare la ratio stessa della norma e la finalità della norma. Perché se l'ente, la struttura non è in grado di implementare quel sistema di controlli noi possiamo aver scritto il regolamento più bello del mondo ma quel regolamento verrà puntualmente disatteso. Quindi in questa fase di prima applicazione, ripeto, posto che tra l'altro gli emendamenti del consigliere Ottaviani sono pervenuti nell'ultima commissione che si è tenuta poche ore fa, alcuni mi dicono scritti durante la commissione, ci riserviamo di rivalutarli successivamente ma sempre avendo a mente quello che è l'obiettivo della norma e soprattutto avendo a mente quello che è lo spirito di questo regolamento, che nel suo articolo 2 recita testualmente che nel comune di Isola del Liri il sistema di controlli è fatto anche in considerazione delle dimensioni demografiche dell'ente. Quindi è un passaggio importante, perché la dimensione demografica si riflette poi anche sulla struttura organizzativa dell'ente, sul personale che ha a disposizione quell'ente. E questo è il primo passaggio. Per quanto riguarda il Peg, consigliere Ottaviani, mi aspetterei da tutti un'eccezione di questo tipo ma non da lei, mi dispiace. Lei sa benissimo che prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2012 era consigliere di questa maggioranza. Ha ricevuto via e-mail il Peg e non il bilancio. È un'osservatrice attenta e quindi saprà che il bilancio di previsione 2012 è stata una roulette russa per gli enti locali. Noi ancora stiamo quantificando quelle che sono state le entrate per questo ente perché ancora non sono chiari alcuni dati, alcuni passaggi. Quindi impegnarci nella redazione di un documento che non avrebbe aggiunto nulla in quel caso ai consiglieri veramente, non ci è sembrato il caso, ci siamo impegnati in altre cose sicuramente più importanti. Quindi questa eccezione l'avrei sicuramente accettata e subito dagli altri consiglieri di minoranza ma non da chi ha avuto nella sua posta elettronica il Peg e non il bilancio di previsione 2012. Quindi mi dispiace ma in questo senso non mi sento di poter accogliere questa eccezione da parte sua. SINDACO: Interventi? Prego. CONSIGLIERE CARINGI: Io non ho ricevuto il Peg... a chi è stato mandato e a chi no. Io vorrei intanto fare comunque un plauso al lavoro svolto, sia da

parte dell'assessore, che aldilà di quelle che sono le divisioni politiche, diciamo almeno da parte mia, c'è stata sempre una considerazione di quelle che sono le capacità professionali dell'assessore al bilancio. Ha svolto un grosso lavoro, una bella relazione. Un plauso anche agli emendamenti, agli undici emendamenti proposti dal consigliere Ottaviani che comunque denotano un approfondimento della materia, uno studio. E questo va bene comunque. Mi sembra di capire che la motivazione principale del rifiuto degli emendamenti è dovuto al fatto di non appesantire ulteriormente un regolamento che già di per sé è pesante e va comunque a creare, come dire, non problematiche ma adempimenti da parte degli uffici comunali. Però, detto questo, io vorrei tornare un attimo indietro a quelle che sono state le prime parole dell'assessore quando ha detto che è un regolamento tecnico e che di politico c'è poco. Io vorrei partire da questo. Io dico che invece questo regolamento tecnico di politico ha molto, non poco. Nel senso che sembra quasi per come è stato descritto sia un atto dovuto. È un atto dovuto perché è imposto dalla legge, ma è un atto dovuto da una maggioranza. Perché vorrei anche precisare che la legge prevede anche che in caso di non accoglimento, di non approvazione da parte del consiglio comunale di questo regolamento, e noi già siamo in ritardo perché è scaduto il termine, c'è stata una diffida del prefetto, iniziano... c'è ancora tempo, però la legge prevede un inizio di procedura di scioglimento del consiglio comunale. Una normativa non chiara, quindi non è che se non si approva oggi domani si scioglie il consiglio comunale. Ma questo per dire che è un atto così dovuto, imposto. Così come è imposto un bilancio di previsione, così come è imposto un conto consuntivo, così come è imposto a fine settembre la verifica degli equilibri di bilancio. Quindi di politico c'è molto perché è un atto dovuto da una maggioranza. Una maggioranza deve avere i numeri per poter approvare questi atti dovuti. Quindi questo regolamento in questo caso, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e altri adempimenti. Quindi proprio per questo motivo di questo regolamento tecnico imposto, che tra l'altro nell'oggetto riguarda motivazioni che dovrebbero essere normalmente condivise da tutti. Parliamoci chiaro. Se fossimo in un consiglio comunale in una situazione normale in cui ci fosse una maggioranza che approva quello che porta in consiglio, molto probabilmente questo è un regolamento, al di là delle considerazioni che si possono fare sugli emendamenti, è un regolamento che dovrebbe essere approvato all'unanimità, nel senso che nessuno può essere contrario, e non lo siamo neanche noi in via di principio, ad introdurre delle norme su quelli che sono i controlli interni relativi ai controlli di gestione e dell'attività comunque in generale dell'ente.

Quindi fermo restando una nostra condivisione in generale di quello che è il regolamento e di ciò che prevede, fermo restando che non vogliamo entrare nel merito degli emendamenti... e sinceramente ho ascoltato semplicemente la relazione dell'assessore anche se in via di principio può essere anche accettabile l'idea di non appesantire ulteriormente già il contenuto del regolamento. E mi sembra di aver capito anche che c'è comunque la disponibilità ad approfondire le tematiche che ha posto Ottaviani. Però non vogliamo entrare in questo merito. Non parteciperemo proprio perché è un atto politico, un atto dovuto da una maggioranza. Siccome c'è questa maggioranza che è nata, non vorrei tornare su quello che ho detto in precedenza, noi non partecipiamo annuncio a nome del gruppo, e questo valga come dichiarazione di voto, non parteciperemo al voto di questo punto all'ordine del giorno. Grazie.

SINDACO: Consigliere Simoncelli. CONSIGLIERE SIMONCELLI: Mi sembra un tantino contraddittorio quello che il consigliere Caringi dice. Da una parte afferma che un regolamento dovrebbe riguardare tutte le parti che fanno parte di questo consiglio, dall'altra parte dice siccome però lo deve approvare la maggioranza noi ce ne andiamo. Beh, per approvarlo tutti bisogna restare e bisogna votarlo, eventualmente discutendolo, approfondendolo e portando anche dei miglioramenti. Noi per quanto riguarda la proposta che è stata presentata riteniamo di approvarla con quegli emendamenti già dichiarati dall'assessore su cui siamo favorevoli. E ci riserviamo per quanto riguarda alcuni aspetti proposti dal consigliere Ottaviani di approfondirli ulteriormente, perché alcuni sono arrivati nel pomeriggio ed hanno anche un carattere politico. Vanno oltre le indicazioni della norma. Quindi non è che noi li bocchiamo. Diciamo che li sospendiamo in attesa di verifiche, di approfondimenti. Ci auguriamo che la maggioranza possa rimanere eventualmente in consiglio... la minoranza possa rimanere in consiglio a dare... numericamente oggi non mi sembra... a rimanere in consiglio per poter votare questo punto all'ordine del giorno.

SINDACO: Ulteriori interventi? CONSIGLIERE CARINGI: Noi usciamo. SINDACO: Un attimo. Nomino come scrutatore in sostituzione di Romano il consigliere Scarpetta. Vuole segretaria fare l'appello per cortesia? SEGRETARIO COMUNALE: (appello nominale)

Duro Luciano, P;

Mancini Angela, P;

Forte Marco,	A;
Scarpetta Massimo,	P;
Villa Stefano,	P;
D'Ambrosio Eleuterio,	A;
Romano Pierluigi,	A;
Marziale Lucio,	A;
Caringi Angelo,	A;
Serapiglia Loreto,	P;
Gabriele Andrea,	A;
Giovannone Fabio,	A;
Urbini Ivo,	A;
Argenio Maurizio,	A;
Costantini Marcello,	P;
Ventura Mario,	P;
Tomaselli Mauro,	P;
Cocco Mario,	P;
Simoncelli Antimo,	P;
Di Pucchio Antonella,	P;
Ottaviani Paola,	P;

Risultano assenti Forte, D'Ambrosio, Romano, Marziale, Caringi, Gabriele, Giovannone, Urbini, Argenio. 12 presenti, 9 assenti.

SINDACO: Allora vogliamo... ASSESSORE DI PUCCHIO: Emendamento numero uno. Il controllo strategico ha lo scopo di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in

sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti. SINDACO: Favorevoli? 1. Contrari? Il resto. Contrari... ci sono gli scrutatori Paola. Astenuti 2. ASSESSORE DI PUCCHIO: L'emendamento numero due è subordinato al numero uno nel senso che... SEGRETARIO COMUNALE: Quindi l'uno non è approvato. ASSESSORE DI PUCCHIO: È respinto. Nel senso che disciplina meglio il controllo strategico. Lo do per letto. SINDACO: favorevoli? ... SEGRETARIO COMUNALE: Questo automaticamente decade. ASSESSORE DI PUCCHIO: Emendamento numero tre. Relazione di inizio e fine mandato. SINDACO: Favorevoli? Come prima segretario. Contrari? CONSIGLIERE SCARPETTA: Contrari Serapiglia, Ventura, Di Pucchio, Duro, Mancini, Villa, Tomaselli, Scarpetta e Simoncelli. SINDACO: Astenuti? CONSIGLIERE SCARPETTA: Cocco e Costantini. ASSESSORE DI PUCCHIO: Emendamento numero quattro. Riguarda il contenuto della relazione di fine mandato. Quindi è collegato al precedente. SINDACO: Favorevoli? CONSIGLIERE SCARPETTA: Ottaviani, 1. SINDACO: Contrari? CONSIGLIERE SCARPETTA: 9. Serapiglia, Ventura, Di Pucchio, Duro, Mancini, Villa, Tomaselli, Scarpetta e Simoncelli. SINDACO: Astenuti? CONSIGLIERE SCARPETTA: Cocco e Costantini. ASSESSORE DI PUCCHIO: Emendamento numero sei. È quello che abbiamo presentato noi. All'articolo 9 comma 2 dopo ed istituzionali aggiungere e con supporto esterno del revisore dei conti. SINDACO: Favorevoli? CONSIGLIERE SCARPETTA: 9. Devo elencarli? SEGRETARIO COMUNALE: I favorevoli no, basta che dite i contrari e gli astenuti. SINDACO: Contrari? CONSIGLIERE SCARPETTA: Nessuno. SINDACO: Astenuti? CONSIGLIERE SCARPETTA: 3, Cocco, Costantini e Ottaviani. SINDACO: Approvato. ASSESSORE DI PUCCHIO: Emendamento numero sette. All'articolo 7 dopo sostituirlo inserire secondo quanto previsto dal regolamento degli uffici e dei servizi dell'ente, sia al comma 1 che al comma 3. SINDACO: Favorevoli? CONSIGLIERE SCARPETTA: 10. SINDACO: Astenuti? CONSIGLIERE SCARPETTA: 2, Cocco e Costantini. SINDACO: Contrari? CONSIGLIERE SCARPETTA: Nessuno. ASSESSORE DI PUCCHIO: Emendamento numero otto. All'articolo 9 comma 2 dopo ente inserire secondo i principi generali della previsione aziendale e con tecniche di campionamento. SINDACO: Favorevoli? CONSIGLIERE SCARPETTA: 1, Ottaviani. SINDACO: Contrari? CONSIGLIERE SCARPETTA: 9. Li devo elencare segretario? Serapiglia, Ventura, Di Pucchio, Duro, Mancini, Villa,

Tomaselli, Scarpetta e Simoncelli. SINDACO: Astenuti? CONSIGLIERE SCARPETTA: Cocco e Costantini, 2. ASSESSORE DI PUCCHIO: Emendamento numero nove. All'articolo 9 comma 6, all'articolo 12 comma 2, all'articolo 14 comma 4 sostituire dieci giorni con cinque giorni. SINDACO: Favorevoli? CONSIGLIERE SCARPETTA: 1, Ottaviani. SINDACO: Contrari? CONSIGLIERE SCARPETTA: 9. Serapiglia, Tomaselli, di Pucchio, Duro, Mancini, Villa, Ventura, Scarpetta e Simoncelli. SINDACO: Astenuti? CONSIGLIERE SCARPETTA: Cocco e Costantini, 2. ASSESSORE DI PUCCHIO: Emendamento numero 10. All'articolo 9 comma 6 dopo organismi di valutazione aggiungere al presidente del consiglio comunale e ai capigruppo consiliari. SINDACO: Favorevoli? CONSIGLIERE SCARPETTA: 10. SINDACO: Contrari? CONSIGLIERE SCARPETTA: Nessuno. SINDACO: Astenuti? CONSIGLIERE SCARPETTA: 2, Cocco e Costantini. ASSESSORE DI PUCCHIO: Emendamento numero undici. All'articolo 9 aggiungere il comma 8. Nella prima seduta utile successiva il presidente del consiglio comunale ha facoltà di iscrivere la relazione all'ordine del giorno affinché il consiglio comunale ne possa prendere atto. SINDACO: Favorevoli? CONSIGLIERE SCARPETTA: 10. SINDACO: Contrari? CONSIGLIERE SCARPETTA: Nessuno. SINDACO: Astenuti? CONSIGLIERE SCARPETTA: 2, Cocco e Costantini. ASSESSORE DI PUCCHIO: Ultimo emendamento, il numero dodici. All'articolo 12 comma 1, all'articolo 13 lettera B sostituire semestrali con quadrimestrali. SINDACO: Favorevoli? CONSIGLIERE SCARPETTA: 1. SINDACO: Contrari? CONSIGLIERE SCARPETTA: 9. Serapiglia, Ventura, Di Pucchio, Duro, Mancini, Villa, Tomaselli, Scarpetta e Simoncelli. SINDACO: Astenuti? CONSIGLIERE SCARPETTA: 2, Cocco e Costantini. SINDACO: Approviamo... ASSESSORE DI PUCCHIO: L'approvazione del regolamento così come emendato. Accoglimento dell'emendamento numero sei, numero dieci e numero undici.... numero sei, sette, dieci e undici. SINDACO: Chi è favorevole? ...il regolamento emendato. CONSIGLIERE SCARPETTA: 9. SINDACO: Astenuti... contrari, scusate. CONSIGLIERE SCARPETTA: Nessuno. SINDACO: Astenuti? CONSIGLIERE SCARPETTA: 3, Cocco, Costantini e Ottaviani. SINDACO: Il regolamento è approvato. Segretaria cortesemente può procedere all'appello? SEGRETARIO COMUNALE: (appello nominale)

Mancini Angela,	P;
Forte Marco,	P;
Scarpetta Massimo,	P;
Villa Stefano,	P;
D'Ambrosio Eleuterio,	P;
Romano Pierluigi,	P;
Marziale Lucio,	P;
Caringi Angelo,	P;
Serapiglia Loreto,	P;
Gabriele Andrea,	P;
Giovannone Fabio,	A;
Urbini Ivo,	A;
Argenio Maurizio,	P;
Costantini Marcello,	P;
Ventura Mario,	P;
Tomaselli Mauro,	P;
Cocco Mario,	P;
Simoncelli Antimo,	P;
Di Pucchio Antonella,	P;
Ottaviani Paola,	P;

2 assenti, Giovannone e Urbini. 19 presenti. Ore 19.30.

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
(PROVINCIA DI FROSINONE)

cc 3 12-4-2013

The image shows a circular official stamp of the Municipality of Isola del Liri, with the text "COMUNE DI ISOLA DEL LIRI" and "PROVINCIA DI FROSINONE" visible. To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink. Above the signature, the date "12-4-2013" is written. To the left of the stamp, the letters "cc" and the number "3" are handwritten.

REGOLAMENTO
SUI
CONTROLLI INTERNI

Approvato con delibera del C.C. N. 3 DEL 12.04.2013

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina organizzazione, strumenti e modalità di svolgimento dei controlli interni in attuazione dell'articolo 3 del decreto legge 174/20121.

Articolo 2 – Sistema dei controlli interni

1. Nel Comune di Isola del Liri, in considerazione della dimensione demografica, il sistema dei controlli interni si compone di: controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo degli equilibri finanziari e controllo di gestione (per quest'ultimo si rimanda all'art. 41 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 271 del 30.12.2010).

2. Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

3. Il Comune di Isola del Liri potrà stipulare convenzione con altri Enti Locali al fine di istituire uffici unici per l'effettuazione dei controlli, ai sensi del comma 5 dell'art. 147 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. i.

Articolo 3 – Finalità dei controlli

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.

3. Il controllo sugli equilibri finanziari ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.

TITOLO II – CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Articolo 4 – Controllo preventivo e successivo

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è sia preventivo che successivo.

2. Il controllo è preventivo quando si svolge nelle fasi di formazione dell'atto che vanno dall'iniziativa alla fase integrativa dell'efficacia che si conclude, di norma, con la pubblicazione.

3. Il controllo è successivo quando si svolge dopo che si è conclusa anche l'ultima parte dell'integrazione dell'efficacia, di norma, la pubblicazione.

Articolo 5 – Controllo preventivo di regolarità amministrativa

1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione giuntali e consiliari, il responsabile del servizio competente per materia, avuto riguardo all'iniziativa o all'oggetto della proposta, esercita il controllo di regolarità amministrativa con il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 49 del TUEL.

2. Su ogni proposta di deliberazione giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato.

3. Il parere di regolarità tecnica è richiamato nel testo delle deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa.

4. Per ogni altro atto amministrativo, il responsabile del servizio precedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfezione il provvedimento.

Articolo 6 – Controllo preventivo di regolarità contabile

1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione giuntali e consiliari, il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile con il relativo *parere* previsto dall'articolo 49 del TUEL.

2. Su ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto di indirizzo e che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, deve sempre essere richiesto il parere del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile.

3. Il parere di regolarità contabile è richiamato nel testo della deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa.

4. Nella formazione delle determinazioni, e di ogni altro atto che comporti impegno contabile di spesa ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 183 comma 9 del TUEL, il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l'apposizione del *visto* attestante la copertura finanziaria.

5. Il visto attestante la copertura finanziaria è allegato, quale parte integrante e sostanziale, al provvedimento cui si riferisce.

Articolo 7 – Sostituzioni

1. Nel caso in cui il responsabile del servizio sia assente, il parere di regolarità tecnica, o di regolarità contabile, è rilasciato da colui che è designato a sostituirlo **secondo quanto previsto dal regolamento degli uffici e dei servizi dell'Ente**.

2. Qualora l'ente sia privo di responsabili di servizio il parere di regolarità tecnica, o di regolarità contabile, è espresso dal segretario generale.

3. Nel caso in cui il responsabile del servizio finanziario sia assente il visto attestante la copertura finanziaria è rilasciato da colui che è designato a sostituirlo **secondo quanto previsto dal regolamento degli uffici e dei servizi dell'Ente**.

Articolo 8 – Responsabilità

1. I soggetti di cui agli articoli precedenti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

2. Ove la giunta o il consiglio comunale non intendano conformarsi ai pareri di regolarità tecnica o di regolarità contabile devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

Articolo 9 – Controllo successivo

1. Il segretario generale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.

2. Il segretario generale, assistito dal Responsabile Servizio Affari Generali ed Istituzionali **e con il supporto esterno del Revisore dei Conti**, verifica la regolarità amministrativa e contabile delle determinazioni che comportano impegno contabile di spesa, degli atti di accertamento delle entrate, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare.

3. Il segretario generale svolge il controllo successivo, con tecniche di campionamento, con cadenza almeno semestrale. Il segretario generale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio.

4. Il segretario generale descrive in una breve relazione i controlli effettuati ed il lavoro svolto. La relazione si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi dell'ente.

5. Nel caso il segretario generale esprima un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio, deve motivare analiticamente la decisione.

6. Entro dieci giorni dalla chiusura della verifica, il segretario trasmette la relazione al Sindaco, ai responsabili di servizio, all'organo di revisione, al Organismo Indipendente di valutazione, **al Presidente del Consiglio Comunale e ai capigruppo consiliari** affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulla performance, ed alla giunta comunale che con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prenderà atto.

7. Qualora il segretario generale rilevi gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionate, trasmette la relazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il Tribunale.

8. Nella prima seduta utile il Presidente del Consiglio Comunale ha facoltà di iscrivere la relazione all'ordine del giorno affinché il Consiglio Comunale ne possa prendere atto.

TITOLO III – Controllo di gestione

Articolo 10 – Definizione

1. Il controllo di gestione è la procedura diretta a monitorare la gestione operativa dell'ente, verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

Articolo 11 – Ambito di applicazione e responsabilità operative

1. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale.

2. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi, o centri di costo, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

3. Il segretario comunale, congiuntamente al responsabile del servizio finanziario, espleta le attività relative al controllo di gestione, coadiuvato dall'Organismo Indipendente di valutazione.

Tutti i soggetti menzionati provvedono, ciascuno per quanto di competenza, alla redazione e sottoscrizione del referto di gestione.

Articolo 12 – Periodicità e comunicazioni

1. La verifica sull'andamento della gestione operativa attraverso il controllo di gestione, si svolge con cadenza almeno semestrale.

2. Entro dieci giorni dalla chiusura della verifica, il segretario comunale trasmette il referto ai responsabili di servizio ed alla giunta comunale che con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prende atto.

3. Al termine dell'esercizio, il segretario comunale trasmette il referto conclusivo alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Articolo 13 – Fasi del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione, già enunciato nel Regolamento degli Uffici e dei servizi dell'Ente, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 271 del 30/12/2010, si sviluppa per fasi:

a) all'inizio dell'esercizio, il Segretario Comunale - unitamente al responsabile del servizio finanziario- riunisce i Responsabili di servizio dell'Ente per la predisposizione della proposta del Piano dettagliato degli Obiettivi. La Giunta, su proposta dei soggetti di cui sopra, approva il PDO;

b) nel corso dell'esercizio finanziario, con cadenza almeno semestrale, viene verificato il grado di realizzazione degli obiettivi e concordati, assieme ai Responsabili di servizio, gli eventuali interventi correttivi. Il Responsabile del Servizio Finanziario effettua i controlli contabili sulla gestione.

Con propria deliberazione l'organo esecutivo provvede alla relativa approvazione.

c) La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'articolo 228, comma 7, del TUEL.s.m.e.i.

d) Al termine dell'esercizio finanziario, il Segretario Comunale, il Responsabile del servizio finanziario e i componenti dell'OIV riuniscono tutti i Responsabili di servizio per accertare il grado di realizzazione degli obiettivi e predisporre la proposta del PDO per l'anno successivo.

Articolo 14 – Obiettivi gestionali

1. Il Piano Dettagliato degli Obiettivi gestionali prevede non meno di 4 obiettivi per ciascun Servizio di cui si compone l'Ente.

2. Ciascun obiettivo, oltre ai requisiti elencati dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 150/2009, deve possedere ove possibile le caratteristiche seguenti:

a. l'obiettivo deve essere motivo di miglioramento o di mantenimento di buoni livelli già conseguiti;

b. l'obiettivo deve poter essere misurabile, in valore assoluto o attraverso un rapporto;

c. l'obiettivo dovrebbe essere concertato con coloro che sono coinvolti nel suo conseguimento;

d. l'obiettivo deve essere perseguibile, quindi fattibile e realistico;

e. l'obiettivo deve avere una scadenza, deve essere realizzato entro un termine certo.

TITOLO IV – Controllo sugli equilibri finanziari

Articolo 15 – Direzione e coordinamento

1. Il responsabile del servizio finanziario dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari.

2. Il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari è svolto costantemente dal responsabile del servizio finanziario. Con cadenza almeno trimestrale, il responsabile del servizio finanziario formalizza l'attività di controllo attraverso un verbale ed attesta il permanere degli equilibri.

3. Nell'esercizio del controllo sugli equilibri finanziari il responsabile del servizio finanziario rispetta i principi contabili approvati dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti locali istituito presso il Ministero dell'Interno.

4. Partecipano all'attività di controllo l'organo di revisione, il segretario generale, la giunta e, qualora richiesti dal responsabile del servizio finanziario, i responsabili di servizio.

Articolo 16 – Ambito di applicazione

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte II del TUEL. In particolare, è volto monitorare il permanere degli equilibri seguenti, sia della gestione di competenza che della gestione dei residui:

- a. equilibrio tra entrate e spese complessive;
- b. equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti;
- c. equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale;
- d. equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi;
- e. equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese;
- f. equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti;
- g. equilibri obiettivo del patto di stabilità interno.

3. Il controllo sugli equilibri finanziari comporta la valutazione degli effetti per il bilancio dell'ente in relazione all'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni.

Articolo 17 – Fasi del controllo

1. In occasione delle verifiche di cassa ordinarie svolte dall'organo di revisione con cadenza almeno trimestrale, ai sensi dell'articolo 223 del TUEL, il responsabile del servizio finanziario formalizza il controllo sugli equilibri finanziari.

2. Il responsabile del servizio finanziario descrive le attività svolte ed attesta il permanere degli equilibri finanziari in un breve verbale. Il verbale è asseverato dall'organo di revisione.

3. Il segretario generale accerta che il controllo sugli equilibri finanziari sia svolto e formalizzato attraverso il verbale con la periodicità minima prevista dal comma 1.

4. Entro dieci giorni dalla chiusura della verifica, il verbale asseverato dall'organo di revisione ed il resoconto della verifica di cassa, sono trasmessi ai responsabili di servizio ed alla giunta comunale affinché con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prenda atto.

Articolo 18 – Esito negativo

Qualora la gestione di competenze o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o gli equilibri obiettivo del patto di stabilità, il responsabile del servizio finanziario procede, senza indugio, alle segnalazioni obbligatorie normate dall'articolo 153 comma 6 del TUEL.

TITOLO V – Norme finali

Articolo 19 – Comunicazioni

1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del decreto legge 174/2012 convertito con L. 213/2012, a cura del segretario generale, copia del presente, divenuto efficace, sarà inviata alla Prefettura ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Articolo 20 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.

2. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.

3. Ai fini dell'accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 150/2009, il presente viene pubblicato sul sito web del comune dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato.